

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 5 febbraio 2025

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 002/2025

A seguito dell'invio del rapporto arbitrale inviato dall'arbitro Cucoveanu, direttore della gara Atlavir - SSV Bozen disputatasi in data 15/12/2024, si emette la seguente

SENTENZA

PREMESSA

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dall'arbitro federale Serghei Cucoveanu, incaricato dell'arbitraggio della gara Atlavir - SSV Bozen tenutasi in data 15/12/2024.

Dalle prime ricostruzioni, la vicenda appare come un caso di polemiche nei confronti della squadra avversaria.

ISTRUTTORIA

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Rapporto arbitrale redatto dall'arbitro incaricato
- Interpellanza orale all'arbitro Cucoveanu

Gli elementi essenziali della vicenda possono essere così ricostruiti: immediatamente dopo aver segnato un gol, il tesserato Atlavir Samuele Ceruti, in uno sfogo di frustrazione dovuto al risultato sfavorevole, ha aggredito verbalmente il portiere avversario e minacciato un altro giocatore, senza tuttavia arrivare ad alcuna via di fatto.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

- **convalida** la squalifica comminata al tesserato Ceruti nella misura della sola gara successiva a quella disputata

MOTIVAZIONE

Il caso in esame rappresenta una fattispecie “scolastica” di intemperanze prontamente sanzionate dall’arbitro con la massima punizione a disposizione dei direttori di gara, che non richiede particolari approfondimenti. Si rimanda alla consolidata casistica per i criteri da utilizzare.

L’unico elemento divergente rispetto ad episodi passati è l’esplicita qualificazione dell’arbitro del comportamento punito quale “minaccioso”, con tanto di virgolettato (“Io ti ammazzo”), che se corredato anche dalla minima via di fatto giustificherebbe una sanzione più ampia.

Dal momento che l’arbitro ha esplicitamente negato che l’intemperanza sia trascesa in un comportamento fisicamente violento, è possibile, *in bonam partem*, considerare la stessa come una “colorita” versione di un semplice insulto.

Resta inteso che minacce di questo tipo sono suscettibili di essere valutate con ben altra severità in futuro, laddove alle stesse i tesserati coinvolti dessero un seppur minimo seguito sul piano delle azioni.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball